

1. La legge per le professioni non ordinistiche

Gli aspetti principali della [Legge 4/2013](#) di regolamentazione delle professioni non organizzate in ordini o collegi possono essere riassunti come segue.

- Ai fini della presente legge per professione non organizzata in ordini o collegi (nel seguito professione) si intende l'attività economica volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'art. 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinate da specifiche normative.
- Coloro che esercitano la professione possono costituire associazioni a carattere professionale di natura privatistica, fondate su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, con il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza.
- Le associazioni così costituite si impegnano a garantire la dialettica democratica, ad osservare principi deontologici e devono dotarsi di una struttura organizzativa e tecnica in grado di permettere il raggiungimento delle finalità per cui l'associazione si è costituita.
- Le associazioni professionali promuovono la formazione permanente dei propri iscritti, adottano un codice di condotta, vigilano sulla condotta professionale degli associati e stabiliscono le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per le violazioni del medesimo codice.
- Le associazioni possono rilasciare ai propri soci un Attestato di qualità in merito:
 - a) alla regolare iscrizione del professionista all'associazione;
 - b) ai requisiti necessari alla partecipazione all'associazione stessa;
 - c) agli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell'esercizio dell'attività professionale ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'associazione;
 - d) alle garanzie fornite dall'associazione all'utente, tra cui l'attivazione dello sportello di cui all'art. 2, comma 4;
 - e) all'eventuale possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale stipulata dal professionista;
 - f) all'eventuale possesso da parte del professionista iscritto di una certificazione, rilasciata da un organismo accreditato, relativa alla conformità alla norma tecnica UNI.
- L'iscrizione nell'Elenco del MiSE è richiesto dalla legge per il rilascio dell'Attestato di qualità in quanto il suo possesso può essere utilizzato come garanzia per le attività dei professionisti associativi soprattutto da parte della committenza pubblica in sede di gara o altra forma di trattativa.
- Ai professionisti non è consentito l'esercizio delle attività professionali riservate dalla legge a specifiche categorie di soggetti, salvo il caso in cui dimostrino il possesso dei requisiti previsti dalla legge e l'iscrizione al relativo albo professionale.
- Il Ministero dello Sviluppo Economico svolge il ruolo di promotore dell'informazione nei confronti dei professionisti e degli utenti e il ruolo di controllo sulla corretta attuazione delle disposizioni della legge.
- La legge chiarisce che possono svolgere attività professionale anche i professionisti non iscritti ad alcuna associazione. E' evidente peraltro che le attività professionali sono quelle definite dalle associazioni iscritte nell'Elenco MiSE e/o dalla norma UNI ove esistente.